
**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO**

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONSEGNA PRESSO I LABORATORI DELLO "INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO D'ABRUZZO" DEL SISTEMA OPTO-MECCANICO E MATERIALE ACCESSORIO DELL'UNITÀ DI CALIBRAZIONE (CU) DELLO STRUMENTO ELT-MORFEO.

CUP: C42F15000230005

CIG: B6D2E18748

TRA

INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo (OAAb), Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Via Mentore Maggini snc, 64100, Teramo (TE), Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 (qui di seguito indicato come "INAF-OAAb" o "l'Amministrazione") in persona del Dott. Mauro Dolci, nato a Roma (RM) il 21.07.1969, Codice Fiscale DLCMRA69L21H501P domiciliato per la carica presso l'INAF-OAAb, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della predetta Struttura, in forza di designazione ricevuta con Determina del Direttore Generale dell'Istituto *Nazionale di Astrofisica* del 19.12.2024, numero 64

E

L'IMPRESA

con sede legale a....., in via....., Codice Fiscale.....Partita IVA.....in persona del Legale rappresentante, nato a (...) il .../.../..., Codice Fiscale, nel seguito indicato come "Impresa".

INDICE

ART. 1 NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI	5
ART. 2 LINGUA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 3 OGGETTO.....	6
ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO.....	7
ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE.....	8
ART. 7 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI	10
ART. 8 PIANO DEI PAGAMENTI DA CRONOPROGRAMMA E FATTURAZIONE	10
ART. 9 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 10 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.....	14
ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	14
ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	15
ART. 13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 14 PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	16
ART. 15 PUBBLICAZIONI	17
ART. 16 USO DI IMMAGINI, LOGHI E FOTOGRAFIE	17
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.....	18
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
ART. 19 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA.....	19
ART. 20 PRESENZA DI PERSONALE DI UNA PARTE NEI LOCALI DELL'ALTRA PARTE	20
ART. 21 GARANZIA A COPERTURA DEL PRODOTTO FINITO.....	20
ART. 22 CONTROLLI DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO	21
ART. 23 VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ E ATTIVITÀ SPECIFICHE SUCCESSIVE ALL'OAT	23
ART. 24 PENALI E RILIEVI.....	23
ART. 25 RECESSO.....	25
ART. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	25
ART. 27 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI	26
ART. 28 FALLIMENTO DEL CONTRAENTE - CESSIONE DI IMPRESA.....	26
ART. 29 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INCARICHI A SUPPORTO....	26
ART. 30 CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	27
ART. 31 FORO DI COMPETENZA.....	28

ART. 32 FORMA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	28
ART. 33 COMUNICAZIONI.....	28

PREMESSA

1. Con Decisione a contrarre n. 83 del 12/05/2025, il Direttore dell'INAF-OAAb ha indetto ai sensi degli artt. 14, 71 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato "Codice dei Contratti Pubblici"), come modificato dal d. lgs 31 dicembre 2024 n. 209 ("Correttivo Appalti"), una gara europea a procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la «per la progettazione, realizzazione e consegna presso i laboratori dello "INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo" del sistema Opto-meccanico e materiale accessorio dell'Unità di Calibrazione (CU) dello strumento ELT-MORFEO», da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La fornitura è volta alla progettazione, realizzazione e consegna del sistema opto-meccanico dell'Unità di Calibrazione (CU) per lo strumento MORFEO (precedentemente noto come MAORY) dell'ELT per il quale l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF ha sottoscritto un Accordo con ESO - European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere in data 6 novembre 2015 (Consortia Agreement Data List for MAORY (E-ELT MCAO - Doc. Number ESO-264401). Ai fondi ricevuti da ESO si applica il regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto, come da nota del Direttore Generale dell'INAF del 18/7/2019, Prot. n. 5226/2019.
3. L'affidamento dell'appalto è stato oggetto della procedura aperta europea condotta mediante la piattaforma telematica UBUY, procedura n. G02216, pubblicata il Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S XX del XX.X.X.2025.
4. Con Determina n. 59/2025, Prot. n. 0000404 del 03/04/2025, il Direttore dell'INAF-OAAb, ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici il Dott. Gianluca Di Rico, dipendente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo - Teramo, quale Responsabile Unico del Progetto (qui di seguito il "RUP").
5. Con atto del _____ rep. n..... il RUP ha proposto l'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente contratto all'impresa _____.
6. In data... sono state aperte le operazioni di verifica dei requisiti dell'aggiudicataria, condotte tramite F.V.O.E. 2.0, le quali hanno avuto esito positivo.
7. Con determina Direttoriale n Del.....prot. n. è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura sopra indicata in favore di _____.
8. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
9. Le parti prendono atto dell'avvenuta decorrenza del termine di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal d. lgs n. 209/2024.
10. L'Impresa conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - incluso il Capitolato Speciale (Statement of Work, di seguito denominato SoW), il Disciplinare di gara ed il bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire

e, in ogni caso, l'Impresa ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

11. L'Impresa, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato idonea garanzia dell'importo di €
----- (in lettere-----), rilasciata da
....., resa ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, in favore dell'INAF-OAAb.
12. L'Impresa ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART. 1 NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto e dai documenti di gara richiamati in Premessa, le Parti concordano di rinviare alle vigenti disposizioni italiane.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche l'offerta economica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Amministrazione nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale);
 - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'INAF-OAAb e l'Impresa;
 - dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i (Codice dei Contratti Pubblici);
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - dal D.Lgs. 81/2008 (nel seguito TUSL) e s.m.i.;
 - dalla Legge 136/2010;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (qui di seguito "Codice della proprietà Industriale");
 - dal Codice di comportamento dell'INAF e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge n. 190/2012
 - dal Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell'INAF entrato in vigore il 24 dicembre 2004;
 - dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'INAF-OAAb prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'INAF-OAAb.
5. Si rinvia alle definizioni e specifiche contenute nello SoW e nel capitolato tecnico.
6. Il Sistema Opto-meccanico dell'Unità di Calibrazione viene definito anche *PUA* (in accordo con il Product Tree della stessa Unità di Calibrazione), come riportato nel Capitolato Tecnico e nello Statement of Work.

ART. 2 LINGUA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è redatto in lingua italiana e l'Impresa dichiara di averne compreso e concordato appieno il contenuto.

ART. 3 OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto il disegno e la costruzione del Sistema Opto-meccanico dell'Unità di Calibrazione dello strumento MORFEO del Telescopio ELT.
2. La fornitura è specificata nel dettaglio nello SoW, con le modalità e i prodotti da consegnare stabiliti nello stesso, comprensivo degli allegati: le Specifiche tecniche (Technical Specifications), gli Allegati Tecnici (ovvero i cosiddetti "Applicable Documents" e "Reference Documents" (allegati <http://www.morfeo.oabo.inaf.it/index.php/calibration-unit-call-for-tender-adrld/>).
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale anche:
 - le spese di viaggio e missione per partecipazione a meeting, incarichi professionali conferiti a professionisti;
 - le spese di spedizione, di trasporto, di scarico, oltre all'assicurazione;
 - il corretto imballaggio delle strutture;
 - la sostituzione dei componenti che risultino difettosi o malfunzionanti.
4. L'Impresa si impegna anche a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e correlate/ausiliarie dipendenti dalla fornitura come espresso nel SoW.
5. I beni forniti s'intendono completi solo se accompagnati da tutta la documentazione, così come richiesta nel SoW.

ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. b) e c), e co. 3, del Codice dei contratti pubblici, sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso sottesa rimangano inalterate.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici le parti possono proporre, nei limiti dell'importo contrattuale, modifiche tecniche per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo definito nel presente contratto e/o del cronoprogramma previsto per la realizzazione della prestazione.
3. Tali modifiche dovranno avvenire mediante richiesta che deve includere una motivazione dettagliata e una spiegazione della modifica proposta. Essa identifica chiaramente tutti gli elementi tecnici interessati dalla modifica. Se emessa dall'Impresa, deve anche includere tutti i potenziali impatti positivi o negativi in termini di qualità, prestazioni e tempi. Se emessa da

INAF - OAAB, queste informazioni saranno fornite dall'Impresa in risposta alla richiesta di modifica.

4. Ai sensi dell'art. 120, co. 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'impresa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'impresa non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata approvata dall'INAF.
6. Qualora l'INAF, per il tramite del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto ("DEC"), dovesse richiedere all'Impresa modifiche e/o varianti in corso d'opera, queste dovranno essere previamente concordate e approvate.
7. L'Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'INAF, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
8. Ogni richiesta di modifica sarà identificata da un codice identificativo unico, che sarà utilizzato in tutta la corrispondenza successiva.
9. La parte ricevente dovrà rispondere a qualsiasi richiesta di modifica entro 4 (quattro) settimane dal suo ricevimento; nel caso di modifiche complesse, dovrà informare l'altra parte, entro 2 (due) settimane dalla data di ricevimento della richiesta, circa la data di completamento prevista. Se la richiesta di modifica non è completa, la parte ricevente dovrà richiedere le informazioni mancanti entro due settimane.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è suddiviso in due fasi. La prima fase (Fase 1), si divide in due sotto-fasi (cfr. par. 3 Disciplinare di Gara): "*Fase 1.1 - Progettazione esecutiva (Final Design)*" e la "*Fase 1.2 – Eventuali Acquisti Preliminari (Optional Early Procurement)*". La Fase 1.1 ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il termine di consegna del disegno finale potrà essere prorogato per un massimo di 3 mesi ulteriori dall'inizio delle attività, a seguito di motivata richiesta dell'aggiudicatario. In caso di mancata consegna del disegno finale nei tempi sopra indicati, l'Amministrazione si riserva di risolvere il presente contratto. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice Appalti e l'applicazione delle penali ai sensi di legge.
2. Dopo la consegna del disegno finale, ed al solo fine di consentire il positivo superamento della fase di *review* e delle raccomandazioni congiunte ricevute dal Consorzio MORFEO e da ESO, il termine finale della Fase 1.1 potrà essere esteso fino ad un massimo di 20 mesi decorrenti dalla data di avvio del contratto.
3. La seconda fase (*Fase 2 - Acquisti, assemblaggio, integrazione e test*), condizionata a specifica approvazione della Fase 1 da parte di INAF-OAAB, ha durata di 24 mesi a decorrere dalla formale autorizzazione alla seconda fase stessa, prorogabili per un massimo di ulteriori 3 mesi.
4. L'attivazione della Fase 2 è subordinata alla verifica di conformità e approvazione del progetto esecutivo (Fase 1) da parte di INAF-OAAB, che dovrà avvenire entro il termine massimo di cui al comma 2. Decorso tale termine, ciascuna delle Parti può risolvere unilateralmente il contratto. In alternativa le Parti possono trovare un accordo per la prosecuzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente procederà al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, nei limiti del corrispettivo previsto per la Fase 1, senza altro a pretendere da parte dell'Impresa o di eventuali subfornitori/subappaltatori della stessa.

5. In nessun caso l'Impresa potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nella fase in cui si trova, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento.
6. Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
7. La Fase 2 della fornitura, di cui al comma 3, è composta da una Sottofase 2.1 Acquisti e Assemblaggio (Procurement and Assembly) e da una Sottofase 2.2 Integrazione e Test (Integration and Test).
8. Al termine della Sottofase 2.1, la proprietà della fornitura oggetto del presente contratto passa a INAF-OAAb e la stessa rimane nella sede del contraente fino al completamento della Sottofase 2.2.
9. Per il Sistema Opto-Meccanico, durante la permanenza presso la sede del contraente, la responsabilità e le spese del mantenimento del sistema opto-meccanico in perfette condizioni sono a carico del contraente, compresi eventuali oneri assicurativi.

ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto l'INAF-OAAb corrisponde all'Impresa i seguenti importi:
 - Fase 1.1 Progettazione Esecutiva (Final Design): €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), IVA esclusa (ammesso ad esenzione I.V.A., Nota Direzione Generale INAF, prot. n. 5226/2019 del 18/07/2019);
 - Fase 1.2 Avvio di eventuali acquisti preliminari (Start of Optional Early Procurements): €. 300.000,00 (euro trecentomila/00), IVA esclusa (ammesso ad esenzione I.V.A., Nota Direzione Generale INAF, prot. n. 5226/2019 del 18/07/2019);
 - Fase 2.1 Completamento degli Acquisti e Assemblaggio (Completion of Procurements and Assembly): €. _____ (euro ____/00), IVA esclusa (ammesso ad esenzione I.V.A., Nota Direzione Generale INAF, prot. n. 5226/2019 del 18/07/2019);
 - Fase 2.2 Integrazione e Test (Integration and Test): €. _____ (euro ____/00), IVA esclusa (ammesso ad esenzione I.V.A., Nota Direzione Generale INAF, prot. n. 5226/2019 del 18/07/2019).
2. Gli importi per la Fase 2.2 sono comprensivi dei relativi:
 - costi della manodopera pari a €. 0,00;
 - oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale che riguardano la posa in opera *in situ* a cura dell'Impresa e sono calcolati sulla base della normativa vigente, a cui l'Impresa dovrà fare riferimento e sottostare nell'esecuzione dell'installazione. L'importo di tali oneri è pari a €. 500,00 (cinquecento/ 00 euro).
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono remunerati con i corrispettivi di cui al precedente paragrafo:

FASE 1:

- Progettazione esecutiva, come descritto nelle Specifiche Tecniche, (<http://www.morfeo.oabo.inaf.it/index.php/calibration-unit-call-for-tender-adrd/>);
- Eventuali acquisti degli elementi necessari per la costruzione del Sistema Optomeccanico dell'Unità di Calibrazione che richiedono un lungo periodo di tempo per la produzione. L'avvio di questa fase avverrà solo dopo la positiva conclusione della "Calibration Unit Early Procurement FDR".

FASE 2:

- Acquisto dei rimanenti elementi necessari per la costruzione del Sistema Optomeccanico dell'Unità di Calibrazione;
- manodopera per la costruzione e l'assemblaggio, come descritto nelle Specifiche Tecniche (<http://www.morfeo.oabo.inaf.it/index.php/calibration-unit-call-for-tender-adrd/>);
- integrazione e Test;
- pezzi di ricambio;
- l'imballaggio della fornitura di cui sopra;
- le spese per il trasporto della fornitura alla sede dell'INAF-OAAB a Teramo, lo scarico e l'installazione;
- le spese previste da INCOTERM DDP - Delivered Duty Pay per l'imballaggio, la spedizione, la consegna (compresa la copertura assicurativa) della fornitura oggetto del presente contratto;
- i costi sostenuti dal contraente per la sostituzione della fornitura o dei suoi componenti riscontrati difettosi durante tutta la Fase 2, durante il periodo di garanzia commerciale ed eventualmente, durante il periodo aggiuntivo garantito dall'operatore economico durante l'offerta;
- compiti e attività di sicurezza.

Si considerano inoltre comprese nel prezzo:

- le spese di viaggio e missione per partecipazione a meeting e incarichi professionali conferiti a professionisti, finalizzati all'esecuzione del presente contratto;
- la garanzia commerciale e assistenza tecnica per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della verifica di conformità e accettazione.

Il prezzo totale massimo dell'intero appalto (tutti gli elementi della Fase 1 e della Fase 2, come sopra descritto), sarà:

€. 2.800.000,00 (euro duemilionioottocentomila/00) IVA esclusa
(ammesso ad esenzione I.V.A., Nota Direzione Generale INAF, prot. n. 5226/2019 del 18/07/2019).

4. Tutte le spese relative alla fornitura oggetto del presente contratto graveranno sui fondi provenienti dall'accordo ESO-INAF descritto nella Premessa del presente Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del Codice Appalti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, all'Impresa viene anticipato il 20 (venti) % del valore del presente contratto relativo alla Fase 1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

6. Pertanto INAF-OAAb ha erogato all'Impresa l'anticipazione dell'importo pari al 20 (venti) % del valore del contratto di appalto relativo alla Fase 1, pari a €. _____,00 (euro _____/00), _____, rilasciata dalla _____ non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, previa costituzione di una garanzia fideiussoria n. _____

ART. 7 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. L'importo della Fase 1 non è soggetto in alcun caso a revisione dei prezzi. Una volta autorizzata la Fase 2, nei 12 mesi successivi è esclusa la revisione dell'importo relativo alla fornitura di Fase 2. È quindi ammessa la revisione dei prezzi della sola fornitura di Fase 2, decorsi 12 mesi dall'autorizzazione della Fase 2, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione in considerazione dell'Indice Eurostat Domestic Producer EU 27 prices index.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Contratto;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

2. I corrispettivi dovuti all'Impresa saranno adeguati, nei limiti delle risorse disponibili ex art. 60 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, applicando ai prezzi offerti in gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione e tale 5% nella misura dell'80 % della variazione stessa.

3. INAF-OAAb monitorerà l'andamento dell'indice *Eurostat Domestic Producer EU 27 prices index*, indicato all'art.3.3. del disciplinare di gara per l'appalto in questione, con frequenza non superiore a quella di aggiornamento del predetto indice, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

4. La revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente da INAF-OAAb, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice, calcolata come differenza tra il valore dell'indice considerato e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto, supererà, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

ART. 8 PIANO DEI PAGAMENTI DA CRONOPROGRAMMA E FATTURAZIONE

1. Il piano dei pagamenti è riportato nel seguito. La descrizione delle milestone e le consegne previste alle varie milestone sono indicate nello SoW (cfr. art. 4 SoW).

Phase 1 (TO start of activities)		
Milestone	Time	Pagamento

Kick Off Meeting (KOM)	T0	20% della Fase 1
Start of Early Procurements	T0+3	50% della Fase 1
Final Design documentation delivery and acceptance	T0+10	20% della Fase 1
End of Phase 1	T0+K	10% della Fase 1

Phase 2 (T1 start of activities)		
Milestone	Time	Pagamento
Kick Off Meeting for Phase 2	T1	30% della Fase 2.1
Integration Readiness verified.	T1+N	70% della Fase 2.1 40% della Fase 2.2
Factory Acceptance	TBD	30% della Fase 2.2
On-Site Acceptance (End of Phase 2)	T1+24	30% della Fase 2.2

2. I pagamenti saranno corrisposti a seguito del raggiungimento delle milestone, come scritto nel verbale del Meeting, a seguito della verifica di conformità delle prestazioni e del corretto adempimento delle obbligazioni.
3. Sull'importo netto di ciascuna fattura della Fase 2, emessa a seguito dell'autorizzazione a fatturare e secondo le indicazioni contenute nella stessa, l'Impresa dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, co. 6 del Codice Appalti.
4. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali della Fase 2 (fine del periodo di garanzia), l'Impresa dovrà emettere apposita fattura per il pagamento delle medesime ritenute.
5. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'INAF-OAAb, il cui Codice Univoco di Ufficio è WHWYQW e dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG) della procedura, nonché la causale "**Fornitura Sistema Opto-Meccanico Unità di Calibrazione MORFEO**".
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà con apposito mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.
7. Salvo quanto previsto all'articolo 11, co. 6 del Codice dei Contratti Pubblici, ogni erogazione da parte di INAF-OAAb per effetto del piano dei pagamenti previsto al comma 1 del presente

articolo, è da intendersi disposta a saldo del corrispettivo spettante all'Impresa in virtù del raggiungimento della milestone cui è collegata, e come tale incassata a titolo definitivo da parte dell'Impresa stessa.

8. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà:
 - ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, primo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l'INAF-OAAb trattiene dal certificato di pagamento -relativo all'Impresa o al componente del RTI non in regola- l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi;
 - agli accertamenti di cui all'art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
9. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

ART. 9 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel SoW e nell'offerta presentata in sede di gara e completate secondo il cronoprogramma concordato.
2. L'Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'INAF-OAAb e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
3. L'eventuale prolungamento di ogni singola fase rispetto all'iniziale termine convenuto, dovrà essere motivato e avvenire su autorizzazione scritta di INAF-OAAb, comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. L'Impresa si impegna affinché il sistema opto-meccanico, imballato per la spedizione secondo quanto previsto dal SoW e in Offerta Tecnica, venga consegnato direttamente al sito di destinazione presso INAF-OAAb per il successivo assemblaggio, integrazione e verifica. Al riguardo e più in dettaglio:
 - il sistema opto-meccanico deve essere consegnato presso la seguente sede: Sala Integrazione dell'INAF-OAAb, sita in Via M. Maggini s.n.c. - 64100 Teramo (TE); eventuali luoghi di consegna alternativi dovranno essere concordati con congruo anticipo. Informazioni dettagliate saranno fornite al momento della spedizione;
 - la consegna alla destinazione finale è sotto la responsabilità dell'Impresa, che dovrà comunicare con almeno 2 (due) settimane di anticipo l'orario di arrivo previsto per l'articolo in questione;
 - il supporto logistico sarà fornito da INAF-OAAb in base ai piani e ai requisiti stabiliti nella Progettazione e nelle Fasi AIT, e alla documentazione specificata nel SoW.
 - nel caso in cui sia richiesta la manodopera INAF-OAAb per supportare le attività di consegna, l'Impresa dovrà fornire tutti i manuali e le istruzioni necessarie affinché tale manodopera possa svolgere in sicurezza i propri compiti in base ai requisiti;
 - il coordinamento per la predisposizione all'attività di scarico è a cura di INAF-OAAb;
 - lo scarico per la consegna avverrà al piano terra, a cura del corriere incaricato dall'Impresa;

- l'Impresa avrà cura di far avere all' INAF-OAAb l'eventuale fattura vistata dalla Dogana (se applicabile).
5. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi (camion, treni, navi, aerei) che garantiscano l'assorbimento delle vibrazioni e degli urti, in modo da non causare danni alla merce trasportata. I mezzi di trasporto devono inoltre garantire che i prodotti siano mantenuti entro un intervallo accettabile di temperatura e umidità. I mezzi di trasporto (e i loro conducenti) devono essere certificati per il trasporto di merce fragile. I requisiti per l'imballaggio e il trasporto sono riportati all'art.7 del SoW.
 6. In conformità ai termini INCOTERMS DDP - Delivered Duty Paid, l'Impresa copre tutti i costi e i rischi della spedizione e dell'importazione/esportazione.
 7. Le Parti concordano che l'Impresa stipulerà anche un contratto di assicurazione per il trasporto fino allo scarico a terra nel punto di consegna.
 8. L'Impresa deve garantire la tracciabilità e la registrazione dei componenti principali del prodotto, dei materiali e delle attività eventualmente subappaltate. Le regole e le convenzioni per la rintracciabilità dei componenti e degli elementi del sistema saranno dettagliate nella documentazione pertinente prodotta dall'appaltatore (lista delle parti, distinta dei materiali e CIDL). L'elenco di questi elementi sarà concordato con INAF-OAAb prima della produzione. Per ogni prodotto consegnato e per ogni elemento identificato devono essere disponibili le seguenti informazioni:
 - produttore o subappaltatore dell'articolo;
 - numero di identificazione;
 - numero di lotto o di serie;
 - data di produzione o di servizio.
 9. L'Impresa dovrà notificare formalmente a INAF-OAAb, prima dell'implementazione, qualsiasi utilizzo di materiali noti o potenzialmente dannosi (inclusi, ma non limitati a, materiali radioattivi, bio-pericolosi, chimicamente pericolosi) durante il processo di produzione o inclusi nel prodotto consegnato. In tal caso, è obbligatoria l'accettazione ufficiale da parte di INAF-OAAb di tale/i materiale/i prima del loro utilizzo.
 10. L'Impresa deve altresì notificare formalmente a INAF-OAAb tutti i potenziali rischi o pericoli legati all'uso o alla manipolazione dei suoi prodotti. In tal caso, le misure di sicurezza dovranno essere trasmesse a INAF-OAAb e accettate prima di qualsiasi consegna.
 11. L'Impresa riconosce a INAF-OAAb la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse previste qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte di INAF-OAAb di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al DEC.
 12. Tutta la documentazione interna o consegnabile relativa al SoW e al presente contratto dovrà essere archiviata e recuperabile per la durata di 15 (quindici) anni dopo la fine della fase di produzione.
 13. L'Impresa è responsabile della verifica di tutta la documentazione messa a disposizione da INAF-OAAb per l'esecuzione del presente contratto, compreso il SoW e i relativi documenti applicabili. L'Impresa dovrà comunicare all'INAF-OAAb eventuali errori, discrepanze o informazioni mancanti in tale documentazione. L'appaltatore non potrà modificare i documenti messi a disposizione da INAF-OAAb. In caso di errori, discrepanze o informazioni mancanti, le informazioni corrette saranno fornite da INAF-OAAb.

ART. 10 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di viaggio e di missione per partecipazione a meeting, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INAF-OAAb da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale professionalmente qualificato, scelto per la sua competenza tecnica e la sua specifica esperienza lavorativa.
5. L'Impresa è responsabile e dovrà provvedere al risarcimento di ogni danno causato a persone e/o cose di INAF-OAAb o di terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, nonché per gli infortuni del proprio personale che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione e a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. INAF-OAAb si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna anche a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
9. L'Impresa è tenuta a comunicare a INAF-OAAb ogni cambiamento negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a INAF-OAAb entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Impresa si impegna ad applicare la propria disciplina nazionale a tutela dei prestatori di lavoro, ottemperando a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi, costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
4. L'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne l'INAF-OAAb da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'INAF-OAAb, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice Appalti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'INAF-OAAb direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Tutti i documenti, dati e informazioni, di qualsivoglia natura ed in qualsiasi forma, forniti dall'INAF-OAAb per l'adempimento delle attività contrattuali, o di cui comunque l'Impresa sia venuta a conoscenza o che abbia ricevuto, sono e rimangono di proprietà dell'INAF-OAAb devono essere ritenuti strettamente riservati.
2. L'Impresa si impegna a custodire con cura i suddetti documenti, dati e informazioni, a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, e a non divulgarli a terzi, se non previa autorizzazione di INAF-OAAb.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti o consulenti e risorse di questi ultimi.
4. La pubblicazione di articoli, monografie o altro sull'oggetto del presente contratto o la citazione del contratto stesso da parte dell'Impresa, potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte di INAF-OAAb trasmessa tramite posta elettronica certificata.
5. Nel caso in cui, per legge, ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, o per motivi legali, fosse necessario consegnare e/o rendere note a terzi o rese pubbliche dette informazioni riservate, l'Impresa deve avvisare sollecitamente l'INAF-OAAb, formalizzando la comunicazione.
6. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati per tutta la durata del contratto, anche in caso di scadenza e risoluzione/cessazione del contratto, e comunque nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
7. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, INAF potrà chiedere la risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.
8. Con riferimento a tutte le informazioni relative al Background e al Sideground dell'Impresa, INAF-OAAb si impegna a mantenere il più stretto riserbo, con lo stesso grado di riservatezza indicato ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Impresa comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il Codice dei contratti pubblici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Pertanto INAF dovrà effettuare i versamenti sul seguente C/C bancario, intestato a _____ aperto presso Banca _____ Agenzia di _____ Via _____, Codice IBAN _____ e la/le persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo è il Dott. _____ Codice Fiscale _____ nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ (____) in Via _____

L'Impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.

ART. 14 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto relativo alle rispettive Proprietà Intellettuali diverse dal Foreground definito qui di seguito è ceduto all'altra.
2. Tutto il Foreground, ovvero tutti i prodotti studiati, sviluppati e realizzati nell'ambito del presente contratto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, file elettronici in qualsivoglia formato, software e hardware e il progetto esecutivo) dal momento della verifica positiva di regolare esecuzione di ogni singolo stato di avanzamento cui sono collegati, diventano di esclusiva proprietà dell'INAF-OAAb che diverrà l'esclusivo titolare dei diritti di utilizzo e sfruttamento. INAF-OAAb si riserva il diritto di trasferire tutto il Foreground a ESO, secondo quanto stabilito dall'accordo INAF-ESO per la realizzazione dello strumento MORFEO (No. 65221/ESO/15/67001/JSC).
3. Le Parti possono rendere disponibile una determinata Proprietà Intellettuale preesistente ("Background") o sviluppata in autonomia all'interno del progetto ("Sideground") al fine di facilitare il lavoro di ricerca e sviluppo condotto nell'ambito del presente contratto. Ciascuna Parte accetta di trattare tale Proprietà Intellettuale relativa a "Background" e "Sideground" in termini di "Informazioni Riservate", ai sensi della suddetta clausola di riservatezza (art. 12 del presente documento).
4. Ciascuna Parte con il presente accordo concede all'altra Parte un permesso non esclusivo e non trasferibile per l'utilizzo del "Background" e del "Sideground" unicamente allo scopo di eseguire le attività contrattuali.
5. Il permesso di utilizzo per altri scopi è possibile, ma richiede l'autorizzazione preventiva dell'uso delle Proprietà Intellettuali relative a "Background" e "Sideground".
6. L'Impresa assicura che i disegni, modelli (ad es: modelli CAD) know-how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto, nonché i prodotti finali oggetto della fornitura, non violano alcun brevetto, diritto o licenza, o segreto commerciale o industriale posseduto o controllato da terzi.
7. Nell'ipotesi che debba utilizzare brevetti di terzi nella realizzazione delle forniture oggetto del presente contratto, l'Impresa deve fornire a INAF-OAAb idonea prova documentale dei diritti

e delle facoltà concesse dal terzo proprietario all'Impresa e deve garantire in ogni caso a tempo indeterminato la licenza a favore di INAF-OAAb.

8. L'Impresa si impegna comunque a tenere indenne INAF-OAAb da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, di segreti commerciali o industriali nonché a risarcirla da ogni danno o spesa derivante dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi, compresi oneri e spese legali.
9. Ferma restando la propria responsabilità, l'Impresa è obbligata a dare immediata comunicazione all'INAF-OAAb delle eventuali pretese di terzi.
10. I suddetti obblighi dell'Impresa permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata.

ART. 15 PUBBLICAZIONI

1. Durante il presente contratto, e per i 18 (diciotto) mesi successivi alla sua scadenza, qualsiasi pubblicazione o comunicazione di informazioni sui risultati o sul know-how relativi ad esso dovrà essere autorizzata per iscritto dall'altra Parte. Allo scadere di tale termine, e in assenza di risposta, l'autorizzazione si riterrà concessa.
2. Tali pubblicazioni e comunicazioni devono fare riferimento al contributo fornito da ciascuna Parte alla realizzazione del progetto.

ART. 16 USO DI IMMAGINI, LOGHI E FOTOGRAFIE

1. Salvo specifici accordi tra le Parti, è fatto divieto all'Impresa l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing.
2. Senza previo accordo con INAF-OAAb è parimenti vietato esporre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pannelli, banner su elementi, parti, impianti sviluppati nell'ambito del presente contratto.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori e subcontraenti.
4. Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Fatti salvi i dati che siano o che divengano di pubblico dominio, qualora l'Impresa abbia necessità di utilizzare immagini e/o video riferiti al presente contratto, dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta da INAF-OAAb tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, co. 1, lett. d), n. 2 del Codice Appalti, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto.
2. *(Testo seguente da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)*
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Impresa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
[ovvero]
(Testo seguente da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a ____ (____ per cento), l'esecuzione delle seguenti attività:

3. A tale fine, l'Impresa dovrà trasmettere a INAF-OAAb la documentazione di cui all'art. 119 del Codice Appalti nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Impresa, che rimane pienamente responsabile nei confronti di INAF-OAAb per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di INAF-OAAb della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INAF-OAAb da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-fornitore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da INAF-OAAb inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INAF-OAAb né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all'art.199, co.3, lett. d) del Codice Appalti. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente contratto.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs.n.209/2024 (Correttivo appalti), in caso di subappalto l'Appaltatore garantisce l'applicazione da parte del subappaltatore degli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e il riconoscimento ai lavoratori del subappaltatore di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello praticato dal contraente principale. A tal fine garantisce l'applicazione, da parte del subappaltatore, del medesimo CCNL del contraente principale, ovvero di un diverso CCNL le cui tutele economiche e normative siano equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Garantisce, altresì, l'applicazione, da parte del subappaltatore, del CCNL

individuato dalla stazione appaltante, ovvero un differente CCNL le cui tutele economiche e normative siano ad esso equivalenti.

10. Con riferimento al precedente comma, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne INAF-OAAb, anche nei confronti di terzi, da ogni danno e/o responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di subappalto e condizioni contrattuali applicabili al subappaltatore.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs.n.209/2024 (Correttivo Appalti), e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla stipula del contratto ed alla gestione del connesso rapporto contrattuale e sarà svolto dal personale e dai collaboratori dell'INAF-OAAb, in veste di soggetti autorizzati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità innanzi specificate, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del contratto, nonché per adempiere ad obblighi di legge, di contratto e di archiviazione, nel rispetto della specifica normativa di settore.
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta all'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Viale del Parco Mellini numero 84, 00136 Roma
6. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica è contattabile ai seguenti recapiti: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma; email: rpd@inaf.it; PEC: rpd-inaf@legalmail.it.
7. L'Impresa si impegna a sua volta a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e a tal fine comunica che i propri Responsabili della Protezione dei Dati sono contattabili ai seguenti recapiti:

Dott..... Via....., cap.....
città email pec.....

ART.19 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. L'Impresa nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'INAF-OAAb e/o di terzi.

2. Essa si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Impresa, in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

ART. 20 PRESENZA DI PERSONALE DI UNA PARTE NEI LOCALI DELL'ALTRA PARTE

1. Il personale dell'Impresa o quello di INAF/INAF-OAAb che si rechi presso i locali dell'altra Parte, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nel luogo di esecuzione delle attività.
2. A tal fine, le Parti si impegnano affinché al personale addetto nelle attività oggetto del presente contratto, vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.
3. L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione del personale di INAF/INAF-OAAb tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica, relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nei propri stabilimenti in occasione delle visite ispettive periodiche programmate.

ART. 21 GARANZIA A COPERTURA DEL PRODOTTO FINITO

1. A partire dalla data di approvazione del verbale di verifica di conformità di ciascuna delle consegne, gli elementi consegnati devono essere garantiti dall'Impresa rispetto all'insorgenza di vizi e difetti, rispetto al buon funzionamento e rispondenza della fornitura con quanto concordato in termini di obiettivi e di caratteristiche tecniche, per un periodo di *24 (ventiquattro) mesi*.
2. Durante tale periodo l'Impresa si impegna ad eseguire la sostituzione o la riparazione dei prodotti difettosi con spese a proprio carico, compresi costi di spedizione delle attrezzature e i viaggi del personale necessario. La riparazione in loco dovrà essere garantita in qualsiasi località in cui lo strumento opererà, in particolare Italia o Cile.
3. Salvo casi particolari la sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi deve essere effettuata, da parte dell'Impresa, nel luogo dove tali pezzi si trovano. Se questo non fosse possibile, previo accordo con INAF-OAAb, l'Impresa è responsabile di ritirare a proprie spese i pezzi difettosi in un luogo concordato, di ripararli o sostituirli e di renderli nuovamente disponibili per il ritiro.
4. La responsabilità dell'Impresa copre tutti i costi relativi alla spedizione – sia per il ritiro che per la consegna - del prodotto difettoso per la riparazione in fabbrica o eventualmente la sostituzione del prodotto stesso.
5. Quando viene segnalato un difetto, INAF-OAAb ne dà comunicazione formale a all'Impresa, utilizzando un indirizzo e-mail concordato, specificando se è necessario:

- una modifica/riparazione presso la sede operativa, oppure
 - l'invio del prodotto difettoso all'Impresa per l'eventuale riparazione o sostituzione e conseguente invio del prodotto funzionante ad INAF-OAAb.
6. Il componente difettoso deve essere sostituito entro 60 (sessanta) giorni solari dalla notifica in caso di sostituzione in loco. Nel caso in cui il componente difettoso venga spedito all'Impresa, il componente riparato o sostituito dovrà arrivare presso la sede di integrazione (Teramo e/o Bologna) o presso la sede operativa (Cile), entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento presso la sede dell'Impresa.
 7. Le operazioni di sostituzione dei prodotti difettosi saranno condotte dall'Impresa o, in alternativa, da INAF-OAAb assistita a distanza dall'Impresa.
 8. L'Impresa è esonerata dai suoi obblighi solo nel caso in cui sia dimostrato un uso improprio (cioè non conforme alle specifiche) del prodotto. In tali casi l'Impresa dovrà comunque fornire assistenza tecnica previo specifico accordo con INAF-OAAb.
 9. Tutti gli strumenti e le attrezzature di produzione devono essere mantenuti in condizioni di utilizzo per una durata di 15 (quindici) anni. In generale, deve essere possibile rifabbricare un articolo consegnato o alcuni dei suoi componenti senza importanti tempi di consegna o costi aggiuntivi rispetto alla produzione iniziale.

ART. 22 CONTROLLI DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO

1. Al raggiungimento di ogni singolo stato di avanzamento/milestone di cui al cronoprogramma, l'Impresa ne darà comunicazione con nota inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di INAF-OAAb (inafoateramo@pcert.postecert.it), allegando la documentazione di cui al precedente art. 8 con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto alle date delle milestone indicate nel cronoprogramma di progetto.
2. Entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi INAF-OAAb dovrà inviare eventuali commenti richiedenti integrazioni all'Impresa, che dovrà implementare le modifiche richieste e a ritrasmetterne i risultati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della riunione formale fissata per l'attestazione della milestone. Durante tale riunione verrà redatto un verbale in contraddittorio con il referente dell'Impresa sulle prestazioni, gli obiettivi, le caratteristiche tecniche e qualitative di quanto realizzato.
3. Durante ogni controllo, INAF-OAAb ha altresì la facoltà di chiedere all'Impresa tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.
4. A seguito delle verifiche di conformità superate con esito positivo, l'INAF-OAAb acquisisce la proprietà dei prodotti derivanti dalle attività del presente contratto.
5. L'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da INAF-OAAb prima che l'attestazione di conformità assuma carattere definitivo.
6. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla riunione di verifica dello stato di avanzamento/milestone, ed a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione in itinere e consegna dei deliverables, la quale attesti che la documentazione e/o i manufatti collaudati e/o verificati e/o acquisiti abbiano rispettato le previsioni contrattuali e si sia raggiunto quindi lo stato di avanzamento del periodo, il RUP rilascia entro 7 giorni dichiarazione formale affinché l'Amministrazione autorizzi tempestivamente l'Impresa all'emissione della fattura. In deroga a quanto previsto

dall'art. 1666, co. 2, del Codice Civile il pagamento dello stato di avanzamento non produce comunque l'accettazione della parte di prestazione pagata.

7. Ai sensi dell'art.125, comma 7, del D.Lgs.n.36/2023, l'attestazione di regolare esecuzione del R.U.P. non costituisce presunzione di accettazione della parte di prestazione pagata.
8. Qualora lo stato di avanzamento non superi il predetto controllo, inclusivo di eventuali prove funzionali e diagnostiche, il RUP assegnerà all'Impresa un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi entro il quale dovranno essere eliminati i difetti e/o i malfunzionamenti riscontrati e procederà quindi alla ripetizione del controllo. Nel caso in cui la prestazione continui a non superare la verifica, INAF - OAAb lo comunicherà all'Impresa tramite posta elettronica certificata e procederà all'irrogazione delle penali in base allo specifico successivo articolo del presente contratto.
9. In presenza di vizi che non precludono la possibilità di utilizzo della fornitura, INAF - OAAb può consentire all'Impresa di porvi rimedio prima della verifica finale di conformità (On-site Acceptance Testing - OAT). Tutti i cambiamenti concordati e tutte le azioni in carico all'Impresa devono essere chiusi per poter superare con successo la verifica finale di conformità.
10. L'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da INAF-OAAb prima che il certificato di verifica di conformità finale assuma carattere definitivo.

ART. 23 VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ E ATTIVITÀ SPECIFICHE SUCCESSIVE ALL'OAT

1. Delle operazioni di verifica finale di conformità, INAF-OAAb redige apposito verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali aspetti della fornitura, contiene le seguenti indicazioni:
 - A. gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
 - B. il giorno della verifica di conformità;
 - C. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - D. l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
 - E. la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Al termine, previa approvazione da parte del DEC, sarà emesso il certificato di verifica di conformità, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica stesse.
3. Ricevuta la predetta attestazione, il RUP rilascia e trasmette, con posta elettronica certificata (PEC) attestazione di corretta esecuzione della fase contrattuale, ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatrice.
4. L'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da INAF-OAAb prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 24 PENALI E RILIEVI

1. Nel caso in cui l'INAF-OAAb tema che si verifichi un ritardo nel cronoprogramma concordato può intimare l'Impresa di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari come, a mero titolo di esempio, l'incremento del numero del personale adibito sulla commessa.
2. In caso di ulteriori inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o di ritardo già verificato rispetto al cronoprogramma, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'INAF-OAAb, si applicheranno penali secondo lo schema seguente:

Ritardo	Penale
Ritardo nella conclusione della Fase 1	• 0,06% (sei per mille) del valore della Fase 1 per ciascun giorno di ritardo (dopo un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni solari). • Una volta raggiunto il limite massimo della penale (10 (dieci)% del valore della Fase 1), INAF può risolvere il contratto.

Ritardo nel raggiungimento della milestone denominata "Integration Readiness verified"	• 0,06% (sei per mille) del valore della Fase 2 per ciascun giorno di ritardo nel raggiungimento della Integration Readiness verified. • Una volta raggiunto il limite massimo della penale (10 (dieci)% del valore della Fase 2), INAF può risolvere il contratto.
Ritardo nella conclusione della Fase 2	• 0,06% (sei per mille) del valore della Fase 2 per ciascun giorno di ritardo (dopo un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni solari). • Una volta raggiunto il limite massimo della penale (10 (dieci)% del valore della Fase 2), INAF può risolvere il contratto.
Ritardo nella attivazione di interventi di supporto per i dispositivi installati	• 0,06% (sei per mille) del valore della Fase 2 per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione dell'intervento, fino al raggiungimento del 10 (dieci)% del valore della Fase 2.
Ritardo nella sostituzione o riparazione di elementi difettosi	• 0,06% (sei per mille) del valore della Fase 2, per ciascun giorno di ritardo nella riparazione/sostituzione, fino al raggiungimento del 10 (dieci)% del valore della Fase 2.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali e/o difformità non preventivamente concordate (rispetto a quanto sottoscritto nel presente contratto) che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestate all'Impresa tramite posta elettronica certificata dal DEC, con la richiesta ad adempiere e ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine congruo. Decorso il suddetto termine, nel caso del persistere della inadempienza riscontrata, si applicherà la penale sopra indicata in considerazione del rischio del mancato rispetto della tempistica prevista negli accordi con ESO.
4. L'Impresa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'INAF-OAAb ritenga non fondate dette deduzioni ovvero le stesse non siano state rese o non siano giunte nel termine, potranno essere applicate le penali.
5. Nel caso di applicazione delle penali, l'INAF-OAAb provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura relativa al primo pagamento successivo al verificarsi della contestazione o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. L'INAF si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dell'ammontare della Fase corrente e nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. In tal caso l'INAF ha la facoltà

di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno

7. È fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 122, co. 4, Codice Appalti e la facoltà per INAF-OAAb di richiedere il maggior danno subito a causa del ritardo.
8. L'INAF-OAAb ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Impresa per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 25 RECESSO

1. L' INAF-OAAb può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 123 del Codice Appalti, dando all' Impresa un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INAF-OAAb.
3. In caso di recesso dell'INAF, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili presenti in magazzino, calcolato secondo quanto previsto dall'art.11 dell'All.II.14 al Codice dei contratti pubblici.

ART. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. INAF-OAAb considererà risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi:
 - inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 5); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 9); obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa (art. 10); obblighi di riservatezza (art. 12); divieto di cessione del contratto e subappalto (art. 17);
 - mancata osservanza del Codice di comportamento dell'INAF;
 - mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.
2. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 122 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Impresa).
3. Costituisce anche causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire all'INAF tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
5. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici, l'INAF interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione della

fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 27 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'INAF-OAAb procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice Appalti delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'INAF-OAAb potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94 e 95 del Codice Appalti, ivi inclusa la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'INAF-OAAb può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, co. 1 del Codice Appalti.
4. L'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte della fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 28 FALLIMENTO DEL CONTRAENTE - CESSIONE DI IMPRESA

1. Il fallimento dell'Impresa comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 124 del Codice Appalti, l'INAF-OAAb interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta oppure alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, se più favorevoli.
3. In caso di cessione del ramo di attività relativo allo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto ovvero di mutamento della propria ragione sociale, l'Impresa deve darne comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o del mutamento.
4. L'INAF-OAAb verificherà l'idoneità del cessionario e la permanenza dei requisiti generali e speciali (relativi alle capacità di svolgere le attività residue previste nell'ambito del contratto) anche in capo al cedente, nel caso che l'aggiudicatario sia un RTI.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'INAF-OAAb al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 29 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INCARICHI A SUPPORTO

1. INAF-OAAb ha individuato il Dott., dipendente di INAF-XXX quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. INAF-OAAb ha altresì attribuito incarichi di supporto alle seguenti persone, tutte dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:

- Dott., per le attività di controllo e verifica delle attività di progettazione, produzione e test.
 - Dott., quale Verificatore della correttezza dell'esecuzione del contratto.
 - Dott., per le attività di Quality Assurance essendo Responsabile del controllo qualità per il progetto MORFEO.
3. L'Impresa indica le seguenti persone di riferimento, incaricate in nome e per conto della medesima ad eseguire le prestazioni del presente contratto, secondo i compiti di cui all'art. 10 del SoW:
- Responsabile del Contratto: Dott. _____ e-mail: _____
 - Project Manager della Fornitura: Dott. _____ e-mail: _____
 - Responsabile tecnico della Fornitura: Dott. _____ e-mail: _____

ART. 30 CONTROLLO DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'INAF-OAAb si riserva il diritto di visionare le operazioni e i processi di fabbricazione durante le varie fasi di costruzione delle parti oggetto del presente contratto, osservando le istruzioni di sicurezza impartite dall'Impresa durante le visite nei locali di assemblaggio dei telescopi.
2. L'INAF-OAAb si impegna a comunicare con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi l'intenzione ad essere presente per visionare tali operazioni e processi.
3. In nessun caso, la presenza dell'INAF-OAAb a determinate fasi di costruzione solleva l'Impresa dalle responsabilità per vizi, difetti e difformità della fornitura dai requisiti concordati nei documenti di cui al precedente articolo 3.
4. Gli accessi previsti dal presente articolo non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Impresa, né alcuna preclusione in capo all'INAF-OAAb.
5. I controlli di regolare esecuzione hanno lo scopo di verificare e attestare che le singole prestazioni contrattuali dei vari stati di avanzamento siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché in conformità alla normativa vigente.
6. Tali controlli saranno effettuati dal DEC in coincidenza con il cronoprogramma.
7. Le verifiche di conformità per l'accettazione finale delle forniture del presente contratto saranno effettuate nei momenti seguenti:
 - a. verifica di conformità e accettazione della Fase 1 (Disegno e acquisizione di elementi critici);
 - b. verifica di conformità e accettazione della Fase 2;
8. L'INAF-OAAb fisserà i giorni delle verifiche di conformità dando tempestivo preavviso all'Impresa. Se l'Impresa, pur invitata con un preavviso di almeno 15 giorni, non interviene alle verifiche di conformità senza giustificato motivo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'INAF-OAAb e la relativa spesa è posta a carico dell'Impresa. L'Impresa può proporre una data alternativa per le verifiche, entro 10 (dieci) giorni dalla data inizialmente proposta (come da SoW, art. 8.2).
9. L'INAF verificherà tutta l'eventuale documentazione tecnica associata e, sempre con personale proprio, eseguirà le verifiche in contraddittorio con il personale dell'Impresa, verificando tutte le operazioni nella Sala di Integrazione di INAF-OAAb (montaggio, funzionalità, corrispondenza ai requisiti tecnici e funzionali concordati).

ART. 31 FORO DI COMPETENZA

È esclusa la clausola arbitrale per la definizione delle controversie. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

ART. 32 FORMA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante scrittura privata, con spese a carico dell'aggiudicatario ed in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, a carico dell'Impresa aggiudicataria, è dovuta nella misura di € 250,00 (sottratti dell'importo versato per il bollo all'atto della presentazione della domanda di partecipazione), determinata secondo le modalità di cui all'Allegati I.4 al Codice dei contratti pubblici.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ART. 33 COMUNICAZIONI

1. Per le comunicazioni, nei casi in cui è previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata-PEC, le comunicazioni all'INAF-OAAb andranno indirizzate all'Amministrazione ed al RUP ai rispettivi indirizzi:
 - Amministrazione: inafoateramo@pcert.postecert.it
 - RUP: gianluca.dirico@inaf.it
2. Le comunicazioni all'Impresa andranno indirizzate all'attenzione di: Dott....., PEC@.....
3. Per le comunicazioni correnti nei casi in cui sia possibile l'uso della posta elettronica semplice, le comunicazioni a INAF-OAAb saranno effettuate contestualmente al RUP gianluca.dirico@inaf.it e al DEC; quelle all'Impresa verranno trasmesse a Dott., e-mail:.....@.....
4. Nell'eventualità in cui una o più persone incaricate mutino per qualsiasi ragione, l'Impresa avviserà immediatamente, tramite posta elettronica certificata (PEC), il DEC ed il RUP fornendo tempestivamente il nominativo e la qualifica del sostituto.
5. In difetto, le comunicazioni effettuate ai suindicati indirizzi saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando l'INAF-OAAb indenne da qualsiasi responsabilità.

Allegati

SoW e relativi allegati

Offerta Tecnica

Offerta economica

Garanzia Definitiva

(eventuale) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

(eventuale) Contratto di subappalto

Teramo,

INAF-OAAb
Il Direttore

Impresa
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2°, del codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificamente per iscritto le clausole inserite ai seguenti articoli del contratto: **4** (Modifiche del contratto), **5** (Durata del contratto), **10** (Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa), **11** (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), **12** (Obblighi di riservatezza), **14** (Proprietà intellettuale), **17** (Divieto di cessione – Subappalto), **19** (Responsabilità per infortuni e danni – Manleva), **21** (Garanzia a copertura del prodotto finito), **24** (Penali e rilievi), **25** (Recesso), **26** (Clausola risolutiva espressa), **27** (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali), **28** (Fallimento del contraente – Cessione di impresa).

Impresa
Il Legale Rappresentante
